SENT. N. 305/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

# LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dr. Cristiano Baldi, ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n. **24575** del Registro di Segreteria,

**sul ricorso**

promosso da

C.B. (C.F. ***omissis***), nata in ***omissis***, il

***omissis***, residente in ***omissis***, Via ***omissis***, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico DEPETRIS, del Foro di Torino, (C.F. DPTFRC88A19H355D) e domiciliata presso lo studio del suddetto difensore sito in Torino, C.so Francia n. 3, giusta procura in atti, PEC *federicodepetris@pec.ordineavvocatitorino.it,*

**contro**

INPS – Gestione Dipendenti Pubblici (c.f. 80078750587), con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avv.ti Franca BORLA (C.F. BRLFNC60A71L219F) e Silvia ZECCHINI (C.F. ZCCSLV66S58I462C) dell'Avvocatura dell'Istituto, in forza di procura generale *ad lites* del 22.3.2024 (rep.37875/7313), a rogito dott. Roberto Fantini Notaio in Roma elett.te dom.to, ai fini del presente

giudizio, in Torino – Via Arcivescovado 9 – presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'Istituto

FATTO

Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente ha chiesto accertarsi il proprio diritto al riscatto del triennio di studi presso la Scuola di Infermieristica (periodo dal 24.08.1982 al 28.06.1985).

A tal fine, ha ricordato di aver frequentato, nel periodo indicato, la Scuola per infermieri professionali "S. Anna" di Torino conseguendo il relativo diploma di infermiere professionale. Precisava che il diploma di infermiere professionale veniva conseguito quale titolo propedeutico e necessario all'iscrizione alla Scuola di Ostetricia, presso cui conseguiva, in data 30.06.1987 il diploma di Ostetricia. Quindi, a seguito del conseguimento del diploma di ostetrica, ha svolto (e svolge tutt'ora) la professione di ostetrica presso il Servizio sanitario nazionale.

In data 25.02.2010 la ricorrente presentava domanda n. 007201000009279 di riscatto ai fini pensionistici degli anni di studio presso la Scuola di Infermieristica (anni 1983, 1984 e 1985). Con comunicazione del 23.05.2025, l'INPS rigettava la domanda con la seguente motivazione: "*Si respinge in quanto, come da comunicazione degli enti, l'iscritta – anteriormente alla domanda -non ha mai svolto la mansione di infermiera. Pertanto, il titolo oggetto di domanda non può essere riscattato in quanto non prescritto per i posti effettivamente ricoperti durante la carriera*".

In diritto, richiama l'articolo 2 della legge n. 1252/1957, in allora vigente, secondo cui il diploma di infermiera professionale era requisito necessario ed indispensabile per poter accedere alla Scuola di Ostetricia.

L'Inps si costituisce concludendo per il rigetto del ricorso, sull'assunto che il diploma di infermiere non era propedeutico, in modo necessario, per l'accesso al corso di ostetricia (precisa, infatti, che "*possono accedere a tale corso anche coloro che provengono dalla facoltà di medicina*") e che, pertanto, non si può ritenere che anche il diploma di infermiere fosse necessario all'accesso al posto di lavoro.

La causa è stata discussa all'udienza del 22 settembre 2026 ed entrambe le parti hanno richiamato le conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.

All'esito della discussione la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell'articolo 167, comma 1, c.g.c.

DIRITTO

Il ricorso non è fondato.

Preliminarmente, non ignora questo giudicante l'esistenza di precedenti difformi di questa Sezione ed anche di questo stesso relatore (sent. nn. 58 e 217 del 2025 e n. 103/2022): cionondimeno, rivalutata la questione, si ritiene opportuno un cambio di orientamento.

Venendo al merito, in tema di riscatto dei periodi di studio, merita ricordare l'articolo 69 del R.D. n. 680/1938, a mente del quale "*Gli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza, muniti di laurea o di titolo equipollente, possono chiedere il riscatto degli anni di studio corrispondente alla durata legale dei rispettivi corsi universitari o equiparati, purché la laurea o il titolo siano stati prescritti per l'ammissione ad uno da posti occupati durante la carriera*".

Tale norma veniva dichiarata incostituzionale dal Giudice delle leggi con la 21 aprile 1993, n. 178 "*nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del*

*diploma di ostetrica, rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, quando il titolo sia richiesto quale condizione necessaria per essere ammesso o per occupare un determinato posto nel corso della carriera*".

Proprio in virtù di tale norma, nella fattispecie in esame l'Inps ha riconosciuto il riscatto del corso di studi in ostetricia e ciò considerato che la ricorrente, conseguito tale diploma di specializzazione, ha iniziato a svolgere la corrispondente attività professionale.

Con specifico rilievo al diploma di infermiere professionale, invece, va richiamato l'articolo 24 della legge n. 1646/1962, secondo cui "*il personale femminile iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali munito di diploma di infermiere professionale, rilasciato da scuola convitto, istituita ai sensi degli articoli 130 e 131 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, può chiedere, oltre al riscatto dei servizi o periodi indicati all'articolo 21 della legge aprile 1955, n. 379, anche il riscatto del biennio corrispondente al corso di studio presso la scuola convitto, purché il predetto diplomato sia stato prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera*".

Negli stessi termini la più generale legge n. 274/1991, il cui articolo 8 dispone che "*Sono ammessi a riscatto, a domanda, purché il relativo diploma sia prescritto per l'ammissione al posto ricoperto:*

*a) gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi delle scuole universitarie dirette a fini speciali;*

*b) i periodi, non inferiori ad un anno, corrispondenti alla durata legale dei corsi di formazione professionale, seguiti dopo il conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore e riconosciuti dallo Stato, dalle*

*Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano*".

Giova ricordare, infatti, come emerge espressamente dai riportati testi normativi, che la giurisprudenza costituzionale ha sempre chiarito quali fossero le due condizioni per la riscattabilità: una relativa alla natura dei corsi e l'altra all'accertamento che essi siano prescritti per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera (oltre alla già citata sent. n. 178, cfr. Corte cost. n. 128/1981; n. 765/1988; n. 1016/1988; n. 163/1989; n. 426/1990; n. 133/1991; n. 280/1991; n. 25/1992).

Nella fattispecie in esame, considerato che è pacifico in causa che la ricorrente non ha mai svolto la professione di infermiera, difetta la strumentalità del periodo di studi di cui si chiede il riscatto con l'occupazione lavorativa conseguita e svolta per tutta la carriera.

Parte ricorrente, quindi, tenta di recuperare tale strumentalità in modo indiretto (con ragionamento invero non esplicitato, essendo il ricorso un mero copia incolla di precedente giurisprudenziale), asserendo che il diploma di infermiere fosse necessario per l'accesso al corso di studi di ostetricia.

Tale tesi non convince.

Ai sensi dell'articolo 2 legge n. 1252/1957, applicabile *ratione temporis*, "*Possono essere iscritte alle scuole di ostetricia le donne che abbiano conseguito il diploma di Stato per l'esercizio della professione d'infermiera*".

Da ciò deriva in modo inconfutabile che il diploma di infermiere permetteva l'accesso al corso di ostetricia ma in alcun modo si può inferire un esclusivo collegamento tra i due percorsi di studio, tale da ritenere che fossero da considerare unitariamente ai fini del futuro accesso all'attività lavorativa di ostetrica. Non si può affermare, in altri termini, che per conseguire il diploma

di ostetrica fosse necessario il previo conseguimento del diploma di infermiere (anzi, come rilevato dall'Istituto, vi erano percorsi alternativi per potersi iscrivere al corso di ostetricia).

In termini, la pronuncia di questa Sezione n. 57/2025, secondo cui "*non può considerarsi riscattabile il corso per infermiera professionale, considerandolo un tutt'uno col successivo corso di ostetricia, in quanto è da escludere che il corso di ostetricia costituisca specializzazione della scuola per infermieri professionali*".

D'altra parte, ritiene questo giudicante che l'interpretazione debba essere necessariamente rigorosa: se la riscattabilità di un corso di studi, in disparte le sue intrinseche caratteristiche, è legata alla strumentalità per l'accesso ad un posto di lavoro, la riscattabilità di un diverso e precedente corso di studi, non utilizzato per l'accesso alla corrispondente professione (*id est*, di infermiere) richiede che il rapporto di strumentalità sia quantomeno di necessarietà esclusiva. Solo in questi termini, infatti, si può affermare che il diploma precedente era effettivamente indispensabile per l'accesso, mediato dal secondo titolo di specializzazione, alla professione corrispondente al successivo titolo.

Spese compensate attesa l'esistenza di precedenti difformi di questa stessa Sezione.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica,

Respinge il ricorso e compensa le spese di lite.

Così deciso in Torino, il 22 settembre 2026.

Il Giudice

Dott. Cristiano Baldi

*F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 22/09/2026

Il Direttore della Segreteria

Caterina Scrugli

*F.to digitalmente*

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Il Giudice

Dott. Cristiano Baldi

*F.to digitalmente*

In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Torino, 22/09/2026

Il Direttore della Segreteria

Caterina Scrugli

*F.to digitalmente*